



30 455 - 19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
indicare le generalità e
altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO
MICHELE ROMANO
ANGELO CAPUTO
IRENE SCORDAMAGLIA
PAOLA BORRELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1712/2019

UP - 02/05/2019

R.G.N. 35646/2018

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DG

nato il X /1970

avverso la sentenza del 18/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

udito il difensore

Il difensore presente si riporta ai motivi nuovi depositati in cancelleria in data 16 Aprile 2019. Insiste nell'accoglimento del ricorso a cui si riporta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2018 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto DG colpevole dei delitti di diffamazione aggravata, di atti persecutori e di trattamento illecito di dati personali in danno di LL persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

2. Avverso la pronuncia di appello propone ricorso per cassazione il D attraverso i propri difensori ed affida l'impugnativa ad un unico motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione, per non essersi la Corte territoriale attenuta al criterio di valutazione della prova indiziaria stabilito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen..

Deduce, al riguardo, che la Corte censurata avrebbe ommesso di esaminare specifici rilievi formulati con i motivi di appello, riguardanti i dispositivi tecnici che avevano consentito il caricamento in rete dei video e delle foto attraverso cui i reati sarebbero stati commessi, ed avrebbe sopperito alla carenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi atti a consentire la riconduzione alla sua persona delle condotte descritte nella contestazione - di pubblicazione di video ritraenti la L in atteggiamenti strettamente attinenti all'intimità della propria vita privata e di diffusione, nel comune luogo di lavoro, di bigliettini contenenti epiteti denigratori della stessa - con l'individuazione di un movente - il risentimento ed il rancore per la fine della relazione sentimentale intrattenuta -, inidoneo, tuttavia, a fungere da elemento di raccordo di elementi non dotati di autonoma valenza significativa. Lamenta, infine, che il giudice della sentenza impugnata, utilizzando l'espedito del movente avrebbe invertito l'iter logico-argomentativo della decisione, piegando alla soluzione prescelta la valutazione degli indizi.

3. Con memoria presentata in data 16 aprile 2019 dall'Avvocato AM, nuovo difensore dell'imputato, con revoca dei precedenti, sono stati presentati, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., quattro motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata l'omessa motivazione, in riferimento ai rapporti tra i delitti di cui agli artt. 595 cod.pen., 612-bis cod.pen. e 167 d.lgs. n. 196/2003, quanto ai motivi di gravame riguardanti la prova 'X' del caricamento in rete da parte dell'imputato di video realizzati con le fotografie ritraenti la parte offesa, non avendo la Corte

M

territoriale per nulla affrontato le questioni tecniche (relative all'indirizzo I.P. ed ai 'file di log') poste dalla difesa.

3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis cod.pen., dubitandosi della possibilità di ritenere che il caricamento di sette video riguardanti la persona offesa, pur se ritratta in atteggiamenti riguardanti l'intimità personale, siano di per sé soli idonei ad integrare la persecutorietà che integra la fattispecie di reato evocata.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa motivazione in ordine ai rapporti tra il delitto di diffamazione aggravata e il delitto di trattamento illecito dei dati personali, dubitandosi, in ragione dell'esistenza della clausola di sussidiarietà inserita nell'incipit della norma di cui all'art. 167 d.l.gs. 196 del 2003, della possibilità di concorso tra i reati menzionati.

3.4. Con il quarto motivo ci si lamenta dell'apparenza della motivazione resa a corredo del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato.

1. La Corte di appello ha argomentato in punto di riconducibilità delle condotte descritte nei capi A) e C) dell'imputazione - divulgazione su portali telematici di video ritraenti la parte offesa L _____ in pose ed atteggiamenti propri dell'intimità della vita privata e di trattamento illecito di dati personali - opinando nel senso che, al di là delle risultanze delle consulenze tecniche di parte, gli indizi raccolti sul conto del D _____ - che era collega di lavoro della L _____; che con quest'ultima aveva intrattenuto una relazione sentimentale, nel corso della quale, presso la propria abitazione, l'aveva ritratta in fotografie, non cedute ad alcuno; che era certamente in possesso di competenze informatiche che gli consentivano di compiere le operazioni tecniche necessarie per la diffusione in rete delle immagini menzionate - erano dotati di gravità, precisione e concordanza tali da far ritenere che nessuno, salvo l'imputato stesso, potesse avere inserito nel portale telematico indicato in atti i video realizzati montando le fotografie delle quale

solo lui era in possesso. Tanto più che tale agire trovava spiegazione nel risentimento e nel rancore nutrito dal D nei confronti della L ¹⁴ per la fine della loro relazione sentimentale e, quindi, nell'interesse ritorsivo a screditarla non solo nell'ambiente di lavoro, ma anche agli occhi della vasta platea degli utenti del 'web', e a crearle una situazione di turbamento esistenziale scaturente dall'essere additata, e addirittura ricercata, come persona disponibile ad incontri sessuali con sconosciuti.

1.1. Il procedimento inferenziale seguito dal giudice censurato si appalesa, allora, come del tutto conforme all'insegnamento impartito da questa Corte regolatrice secondo cui gli indizi, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen., devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non possono consistere in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto -, precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti, tutti quelli indicati, che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Ne viene che il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013 - dep. 30/01/2014, Larotondo e altri, Rv. 258721).

1.2. In questo contesto interpretativo, dunque, si è unanimemente affermato che il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016 - dep. 10/01/2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287); senza che ciò significhi, peraltro, per un verso, che il movente possa costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per sé non convincente, o, per altro verso, che in un processo indiziario la mancanza di un movente porti necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 685 del 14/12/1995 - dep. 22/01/1996, Savasta, Rv. 203798). Nondimeno, il giudice di legittimità è, sì, tenuto a verificare

l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori, ma il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, lo stesso dovendo mantenersi nei limiti del controllo logico e giuridico della struttura della motivazione (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).

2. Al lume di tali indicazioni direttive emerge, allora, come tutte le deduzioni articolate nel ricorso per cassazione – diffusamente insistite, soprattutto quelle sviluppate nel primo dei motivi nuovi, su elementi di fatto sottratti alla cognizione di legittimità (il caricamento sul portale "X" attraverso il computer X e il riferimento al dispositivo 'X', all'identificazione dell'I.P. e all'analisi dei 'X') – si risolvano in una petizione rivolta alla Corte di Cassazione a replicare l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, attraverso la riproposizione di rilievi già congruamente e plausibilmente superati dalla Corte di appello.

3. Nondimeno l'impugnante, laddove lamenta la mancata risposta alle singole deduzioni articolate nei motivi di gravame, omette di considerare che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto: al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro influenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Il vizio di motivazione, in definitiva, può comportare l'annullamento della decisione solo quando, per effetto della critica al discorso giustificativo della decisione impugnata, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla

globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione medesima.

4. Le censure articolate con il secondo motivo nuovo, in punto di valenza persecutoria delle condotte ascritte al D , sono inammissibili per aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), perché omettono di confrontarsi con le ragioni argomentate sul punto dalla sentenza impugnata, che ha ben evidenziato come la destabilizzazione psico-esistenziale vissuta dalla L sia stata l'effetto di un'articolata manovra screditante realizzata dal suo ex compagno, non solo attraverso i sette video postati in rete - che esponevano la persona offesa alle imbarazzanti proposte di incontri equivoci da parte di sconosciuti -, ma anche attraverso la diffusione nel luogo di lavoro - gli Uffici della Procura della Repubblica di Milano - di bigliettini atti a vulnerare il suo profilo morale.

5. Il rilievo, formulato con il terzo motivo nuovo, che attiene all'inconfigurabilità del concorso tra il delitto di diffamazione e il delitto di trattamento illecito di dati personali tiene in non cale il principio di diritto secondo il quale, in presenza della clausola di riserva "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256876).

Interesse giuridico protetto che, nelle fattispecie di cui all'art. 595 cod. pen. e 167 d.lgs. n. 196 del 2003 (come aggiornato dal d.lgs 101/2018), non è affatto sovrapponibile: nel delitto di diffamazione il bene giuridico si identifica, infatti, nella reputazione, che coincide con la considerazione, in relazione al sentire del momento storico, di cui la persona gode nell'ambiente sociale ed attiene, quindi, all'aspetto esteriore dell'individuo, che ha diritto a godere, appunto, di un certo riconoscimento sociale; nel delitto di trattamento illecito di dati personali, il bene giuridico si identifica, invece, nella riservatezza, che coincide con il diritto dell'individuo a preservare la propria sfera personale dalle attenzioni di quanti non abbiano titolo per ingerirsi in essa ed attiene, quindi, all'aspetto interiore dell'individuo, che ha diritto a proteggersi dalle indiscrezioni altrui.

Osservazione, questa, che consente, peraltro, di negare la sovrapponibilità, dal punto di vista materiale, del pregiudizio scaturente dalla

diffamazione, coincidente, nel caso concreto, con la divulgazione di un'immagine falsa della L, fatta apparire come persona disponibile ad intrattenere rapporti promiscui e mercenari, al 'nocumento' quale conseguenza dell'illecito trattamento di dati personali (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, F, Rv. 270458; Sez. 3, n. 15221 del 23/11/2016 - dep. 28/03/2017, Campesi, Rv. 270056; Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Ciulla, Rv. 264798), coincidente, nell'ipotesi al vaglio, con il detrimento subito dalla stessa nel vedere 'esposti' sul 'web' comportamenti attinenti alla sua più stretta intimità.

Da escludersi recisamente, infine, una coincidenza tra le due fattispecie evocate dal punto di vista strutturale, così da consentire, in forza dell'art. 15 cod.pen., l'applicazione di quella soltanto, tra le due, che sia connotata in termini di specialità: la condotta di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003 non esige, infatti, necessariamente (posto che 'la diffusione o la comunicazione integra un'ipotesi aggravata' di trattamento di dati personali ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 169/2003), a differenza dell'art. 595 cod.pen. la comunicazione con più persone e si riferisce esclusivamente a dati sensibili, diversamente da quanto previsto in tema di diffamazione, che può ricadere su qualunque informazione sul conto della persona; inoltre è connotata dal dolo specifico di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, diversamente dalla condotta di diffamazione che è animata dal solo dolo generico di divulgare notizie atte a compromettere la reputazione dell'interessato stesso.

6. L'ultimo motivo nuovo è inammissibile, sviluppando ragioni di censura che si riferiscono ad un punto della decisione - quello del trattamento sanzionatorio - non toccato con i motivi principali.

Deve rammentarsi in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 585, comma 4, cod.proc.pen. e 167 disp.att. stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già oggetto dell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. e consistano in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero

aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri Rv. 210259; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 - dep. 04/01/2012, Agui, Rv. 251780; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano e altri, Rv. 251482).

7. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento va omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti coinvolte, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 2/05/2019.

Il Consigliere estensore

Irene Scordamaglia

Irene Scordamaglia

Il Presidente

Giuseppe De Marco

Giuseppe De Marco

